



## **COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'**

Città Metropolitana di Messina

98040-Piazza Duomo

Tel. 090 936112 Fax:090 936784-info@comune.gualtieri.me.it

### **ORDINANZA N. 16 del 25/05/2020**

**OGGETTO: Norme per la prevenzione incendi e pulizia fondi incolti.**

#### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

**RAVVISATA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

#### **VISTI:**

- la L. 225/92, la L. 21/11/2000 nr. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; l'art. 38 della L. 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- il D.L.vo 112/98, il D.L.vo nr. 267 del 18.08.2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- la L.R. nr. 16 del 06.04.1996; la L.R. nr. 14 del 31.08.1998; la L.R. nr. 14 del 14.04.2006; l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 3606/2007;
- gli art. 449, 650 e 652 C.P.;
- il T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 nr. 773;
- il titolo III del D.L.vo nr. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi; l'art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- la Circolare del 14.01.2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS nr. 10 del 29.02.2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale"; il vigente Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura;
- Vista la circolare prot.n. 49837 del 22/05/2020 dal Prefetto di Messina avente ad oggetto:  
"Campagna antincendio boschivo per il 2020- Indirizzi operativi"

**VISTA** la L. 24.11.1981 nr. 689 e s.m. ed i.;

**VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali D.Legs. 18.08.2000 nr. 267 e s.m. ed i.;

#### **ORDINA**

#### **ART. 1**

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e di amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere

destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annessi aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 01 Giugno di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

## **ART.2**

**E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'1 giugno al 30 settembre**

### **AVVERTE**

Nelle zone boschive e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboscamento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia; i soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti impostazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000; Che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i. è ammesso ricorso al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione/notificazione oppure Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione/notificazione.

### **SANZIONI**

1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore di 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione prevista dall'art.20, comma1, lett.c della legge n.47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.943,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
4. Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L. nr. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
5. Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o accumulo della relativa sterpaglia, sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 150,00;
6. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad €10.329,00

ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale dei fuochi controllati in agricoltura non in contrasto o non contemplate dalla presente ordinanza.

### CONDANNE PENALI

Si applicano gli artt.423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

### ESECUZIONE DEI LAVORI DI DANNO

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

### RICORDA

Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti amministrazioni:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Tel.115)
- Corpo Forestale (Tel.1515)
- Gruppo Comunale di Protezione Civile (Tel. 3248443505)
- Arma Carabinieri (Tel.112)
- Questura (Tel 113)

### DISPONE

La presente Ordinanza abbia decorrenza ed efficacia immediata e che venga portata a conoscenza e resa pubblica anche mediante affissione di manifesti e/o locandine.

Le Forze dell'Ordine ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Prefettura - U.T.G. di Messina;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- Città Metropolitana di Messina;
- Responsabile dell'Area S.T.A. dell'Ente;
- Responsabile dell'Area S.G.F. dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Pace del Mela;
- Distaccamento Forestale di Rometta;

### AVVERTE

Che, avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 24/1990 e s.m.i. è ammesso ricorso al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione/notificazione oppure Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione/notificazione.

Dalla Residenza Municipale, 25/05/2020



Il Sindaco  
(Prof.ssa Santina Bitto)